REGOLAMENTO (UE) N. 460/2014 DELLA COMMISSIONE

del 5 maggio 2014

che modifica il regolamento (UE) n. 823/2012 per quanto riguarda la data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva ciflutrin

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ([1]), in particolare l'articolo 17, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Per la sostanza attiva ciflutrin, il regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione ([2]) ha rinviato al 31 ottobre 2016 la scadenza del periodo di approvazione, fissata nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ([3]), al fine di consentire ai richiedenti di rispettare il preavviso di tre anni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2) Non è stata presentata alcuna domanda di rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva ciflutrin che rispetti il periodo di preavviso di tre anni.

(3) In assenza di siffatte domande, è opportuno stabilire la data di scadenza alla prima data possibile dopo la data originaria di scadenza fissata prima dell'adozione del regolamento (UE) n. 823/2012.

(4) Il regolamento (UE) n. 823/2012 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 823/2012

L'articolo 1 del regolamento (UE) n. 823/2012 è così modificato:

1) il punto 2) è sostituito dal seguente:

2) 31 ottobre 2016, per quanto riguarda le sostanze attive: deltametrina (voce 40), 2,4-DB (voce 47), beta-ciflutrin (voce 48), iprodione (voce 50), idrazide maleica (voce 52), flurtamone (voce 64), flufenacet (voce 65), iodosulfuron (voce 66), dimethenamid-P (voce 67), picoxystrobin (voce 68), fostiazato (voce 69), siltiofam (voce 70) e *Coniothyrium minitans* di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660) (voce 71);

2) è aggiunto il seguente punto 5):

5) 30 aprile 2014, per quanto riguarda la sostanza attiva: ciflutrin (voce 49).

([1]) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

([2]) Regolamento (UE) n. 823/2012 della Commissione, del 14 settembre 2012, recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date di scadenza dell'approvazione delle sostanze attive 2,4-DB, acido benzoico, beta-ciflutrin, carfentrazone etile, Coniothyrium minitans di ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660), ciazofamid, ciflutrin, deltametrina, dimethenamid-P, etofumesato, etossisulfuron, fenamidone, flazasulfuron, flufenacet, flurtamone, foramsulfuron, fostiazato, imazamox, iodosulfuron, iprodione, isoxaflutole, linuron, idrazide maleica, mecoprop, mecoprop-P, mesosulfuron, mesotrione, oxadiargil, oxasulfuron, pendimetalin, picoxystrobin, propiconazolo, propineb, propoxycarbazone, propizamide, piraclostrobin, siltiofam, triflossistrobina, warfarin e zoxamide (GU L 250 del 15.9.2012, pag. 13).

([3]) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO